



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 18.1.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4231 R.A.C.C. dell'anno 2015

TRA

MUZI PIERO, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Costanza n.35 presso lo studio dell' Avv.to Domenico Vittucci che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,

RICORRENTE

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 119/A presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanna De Maio giusta procura generale alle liti del 13.1.2015 n. rep. 11231,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria l'11.2.2015 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere alle dipendenze della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma; di avere svolto attività connesse alla progettazione ed alla esecuzione di opere pubbliche; che per dette attività l'art. 18 primo comma della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni prevede incentivi da ripartirsi "con criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione"; che la Provincia di Roma ha adottato il regolamento di esecuzione del citato art.18 prima con deliberazione della Giunta Provinciale n. 116/13 del 18.3.1998, poi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 672/24 del 15.6.2005 e n. 831/29 del 20.7.2005 ed infine con deliberazione n. 756/24 del 1.10.2008; che secondo il citato regolamento gli Uffici Amministrativi dell'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma per il ricorrente hanno compilato apposite schede e tabelle predisposte dall'Amministrazione stessa per la liquidazione degli incentivi ex art. 18 L. 109/94 s.m.l., relativi alle attività espletate dal medesimo; che la liquidazione di detti incentivi deve avvenire contestualmente alla definizione del quadro economico dell'intervento dopo l'approvazione del collaudo o dopo il certificato di regolare esecuzione o di ultimazione dei lavori; che il pagamento di detti incentivi è stato sollecitato il 12.12.2014 al Commissario Straordinario, al Dipartimento I-trattamento economico del personale e, al Direttore del Servizio Viabilità Nord



dell'Amministrazione Provinciale di Roma; che per il ricorrente è stato predisposto, per le attività espletate, un prospetto riepilogativo per un totale di € 8.303,55 degli incentivi maturati.

Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. Picro Muzi alla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 per le attività espletate indicate nel prospetto degli incentivi inserito in ricorso per un totale di € 8.303,55; 2) condannare la Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento degli incentivi di cui al punto 1), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Si costituiva la Città Metropolitana di Roma Capitale deducendo, dopo avere riepilogato il quadro normativo in materia: che nessun incentivo è dovuto quanto agli incentivi sul verde ed a quelli sgombraneve, spargisale ecc. richiesti nella misura di € 962,2, come da giurisprudenza richiamata; che è errato l'importo richiesto per la scheda n. 495 "lavori di messa in sicurezza della S.P. Braccianese Claudia e S.p. Santa Severa Tolfa", spettando per tali lavori la somma di € 760,98; che le altre voci di incentivo indicate in ricorso sono in parte esigibili, e come tali ne è in corso la liquidazione, in parte inesigibili; che nella scheda allegata al ricorso i ricorrenti indicano la data di maturazione dei singoli incentivi senza alcuna deduzione sul punto; che sono errate le date indicate come date di maturazione, dal momento che esse sembrano coincidere con quelle di redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non con quella di effettiva maturazione del diritto all'incentivo; che ai sensi dei commi 8 e 9 del Regolamento dell'Ente "la liquidazione finale avviene contestualmente alla definizione del quadro economico finale dell'intervento (rendicontazione), dopo l'approvazione del collaudo, se opera pubblica... con determinazione del Direttore del Dipartimento..."; che l'art. 141 comma 3 del Codice dei Contratti prevede che "il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"; che dal prospetto inserito nella memoria difensiva emerge che risultano dovute ed esigibili somme per l'importo complessivo di € 1.188,04 mentre risultano dovute ma non ancora esigibili somme per l'importo complessivo di € 6.177,04; che alle somme lorde vengono applicate le ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali; che è inammissibile la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L. n. 724/94.

All'esito della camera di consiglio di cui all'udienza dell'8.6.2015, il Giudice ex art. 423 comma 1 cpc ordinava alla parte convenuta di pagare alle parti ricorrenti la somma non contestata di € 487,84. Quindi il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con la presente sentenza telematica.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si osserva che l'Amministrazione convenuta nelle note autorizzate ha dedotto che nelle more del procedimento sono stati corrisposti alla parte ricorrente per i titoli di cui in ricorso complessivi € 4.440,42 come da copia dei cedolini paga dei mesi di luglio 2015, settembre 2015 ed ottobre 2015 prodotti.

Dal prospetto inserito nelle note di parte convenuta emerge che ad oggi la situazione è la seguente: somme già pagate: € 4.440,42; somme non dovute: € 926,2 (schede 219, 357, 418); somme dovute non ancora esigibili: € 760,98 (scheda 495); somme dovute ed esigibili: € 2.474,83 (scheda 461).

La difesa di parte ricorrente ha dedotto nelle note autorizzate che nelle more del giudizio sono stati corrisposti, tra quelli richiesti con il ricorso, i seguenti incentivi:

- luglio 2015 € 530,01 scheda n. 394;
- settembre 2015 € 102,23 scheda n. 365;
- settembre 2015 € 1.379,10 scheda n. 461;
- ottobre 2015 € 2.223,16 scheda n. 472;



- ottobre 2015 € 500,94 scheda n. 459.

La difesa del ricorrente ha quindi dedotto nelle note autorizzate che gli incentivi ancora dovuti e non corrisposti sono quelli relativi alle schede n. 219,357,418 ,495 (doc.4 fasc. ricor.) per un totale di € 1.687,18.

La tesi della parte convenuta della non liquidabilità delle schede n. 219,357,418, per un importo complessivo di € 962,2, in quanto incentivi relativi ad interventi sul verde e sgombraneve, antighiaccio non può essere accolta alla luce della documentata sussistenza delle schede in questione sottoscritte dal Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Esposito, unico deputato, secondo il regolamento sugli incentivi versato in atti, alla liquidazione degli incentivi relativi alle attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche espletate dal personale dipendente.

In conclusione la parte convenuta va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.687,18 per i titoli di cui in ricorso (schede n. 219,357,418, 495), oltre interessi legali come per legge mentre non spetta il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.



1) condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di € 1.687,18 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali come per legge;

2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.128,00 di cui € 981,00 per compensi ed € 147,00 per spese, oltre iva e cpa.

Roma, 18.1.2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Vincenzi